

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 25-A-bis

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SISTO**, *per la minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN DECRETO DI SEQUESTRO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

LABOCSETTA

nell'ambito del procedimento penale
n. 38500/11 RGNR

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

il 29 novembre 2011

Presentata alla Presidenza il 20 gennaio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! A nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta del 18 gennaio 2012, riferisco su una domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro avanzata dalla magistratura di Milano in confronto del deputato Amedeo Laboccetta.

Rilevo preliminarmente che l'inchiesta condotta dai pubblici ministeri di Milano non inerisce alla posizione del deputato Laboccetta ma concerne operazioni creditizie ritenute anomale ed effettuate dalla Banca Popolare di Milano. Nell'osservazione degli inquirenti è entrato in particolare un finanziamento alla ATLANTIS, in relazione al quale la Guardia di finanza stava svolgendo degli accertamenti.

In questo contesto, il deputato Laboccetta si è presentato il 10 novembre 2011 presso il domicilio di tale Francesco Corallo, azionista di riferimento dell'Atlantis e di BPlus, società operative nel settore del gioco legale. In tal sede egli ha preso possesso di un *computer* portatile in quanto di sua proprietà.

L'on. Amedeo Laboccetta, che ha anche depositato una memoria presso la Giunta, ha esposto di essere amico personale e di famiglia di Francesco Corallo, tanto che egli stesso è stato rappresentante legale in Italia delle citate società fino al momento alla sua elezione a deputato nel 2008. Il collega ha sostenuto che la mattina del 10 novembre 2011 egli si recò presso la suddetta abitazione per recuperare il suo *personal computer*, che la sera precedente, dopo cena, aveva lasciato su una sedia a ricaricare.

Ha evidenziato che quando già si trovava all'interno dell'abitazione sopravvennero gli agenti della Guardia di finanza, onde svolgere una perquisizione domiciliare a carico del Corallo. I militari operanti, dopo aver effettuato la ricerca di cose nell'appartamento, si rivolsero a lui per chiedergli di poter prendere visione

del contenuto del *computer*. Egli acconsentì ma – anziché eseguire l'operazione con l'aiuto del consulente informatico presente – i militari si consultarono con uno dei sostituti procuratori titolari dell'inchiesta e decisero di sequestrare il *computer*. A quel punto, egli si oppose fermamente a tale atto e si allontanò dall'abitazione portando con sé l'apparecchio. A questi fatti hanno assistito diverse persone, molte delle quali abilitate alla professione.

Alla luce di questo svolgimento di eventi, occorre però constatare che dall'atto di richiesta – che poi è stato qualificato dalla Giunta come autorizzazione a un mezzo di ricerca della prova quale la perquisizione – non risulta affatto identificata la cosa da ricercare.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria non indicano tipo, caratteristiche e codici identificativi del *computer* asseritamente di proprietà del collega Laboccetta né una marca, né un modello, né un numero seriale; in definitiva, non riescono nemmeno ad offrire elementi dimostrativi che il *computer* sia dell'on. Laboccetta. Quest'ultimo lo ha – sì – affermato: ma si ha la netta impressione che lo scopo dell'atto che l'autorità giudiziaria intende eseguire sia verificare se l'on. Laboccetta abbia detto il vero o no.

Ben si comprende, in questo panorama, come l'intera procedura sia connotata da vizi logici e finalistici che la proiettano fuori dello schema legislativo sia dell'articolo 251 sia dell'articolo 248 del codice di procedura penale.

Alla mancanza di identificazione del bene da sequestrare (potrebbero sequestrare un *computer* qualsiasi !), all'analoga finalizzazione del sequestro al « controllo » della proprietà del bene stesso, si accompagna la considerazione che nel *computer* potrebbero trovarsi files di lettere del collega Laboccetta che ha espres-

samente dichiarato di utilizzare il portatile per la sua attività politica, che in quanto corrispondenza, sono « iperprotette » dall'articolo 68 della Costituzione, assimilati quantomeno alle intercettazioni ex articolo 266 del codice di procedura penale.

Da ultimo, va detto che l'on. Labocetta, di seguito alla decisione della Giunta, ha provveduto a consegnare il

lap-top all'Autorità Giudiziaria, così adempiendo spontaneamente alla richiesta della Magistratura, con ogni effetto sull'attualità della procedura qui in corso.

Propongo, per tutte le ragioni indicate, che la proposta della Giunta sia respinta.

Francesco Paolo SISTO,
relatore per la minoranza